



**Edizione di giovedì 27 Marzo 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Ravvedimento frazionato ed effetto sui tributi locali**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Le novità inserite nel quadro B del modello 730/2025**

di Laura Mazzola

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Recesso del socio e valutazione della partecipazione**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Il ginepraio normativo degli interessi passivi delle società immobiliari**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **CONTROLLO**

**Abilitazione dei Revisori all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità: al via il registro in 3 fasi**

di Greta Popolizio

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**La due diligence nell'M&A di studi professionali**

di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners



**CASI OPERATIVI**

---

## ***Ravvedimento frazionato ed effetto sui tributi locali***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Focus Dichiarativi**

19 maggio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Alfa Srl ha omissso il versamento dovuto per il saldo Imu, pari a 15.000 euro, in scadenza lo scorso 16 dicembre 2024.

Ora intende sanare quanto dovuto attraverso 3 versamenti di pari importo da effettuare il 16 aprile, il 16 maggio e il 16 giugno.

Tale definizione risulta essere corretta o potrà essere oggetto di contestazione da parte del Comune?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

## ***Le novità inserite nel quadro B del modello 730/2025***

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

### **Novità modello redditi persone fisiche**

Scopri di più

I **redditi dei fabbricati**, situati all'interno del **territorio nazionale e percepiti da una persona fisica**, devono essere indicati all'interno del **modello 730/2025 o del modello Redditi PF 2025**.

In particolare, il quadro deputato all'indicazione dei redditi dei fabbricati è, all'interno del modello 730/2025, il **quadro B**.

Il quadro B, in relazione al **periodo d'imposta 2024**, riporta **due principali novità**, ossia:

- la differente compilazione della **colonna 11**, denominata **"Cedolare secca"**, all'interno della **sezione I**;
- l'**inserimento della sezione III**, denominata **"Codice CIN"**, composta da un unico **rigo B12**.

La **colonna 11** non prevede più unicamente la barratura, nell'ipotesi di **opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni**; infatti, ora prevede l'inserimento di un codice numerico:

- **1**, nel caso di **locazione ordinaria** *"Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca"*, **non rientrante nella classificazione delle locazioni brevi**;
- **2**, nel caso di contratto di locazione breve a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobili destinato alla **locazione breve con tassazione al 21 per cento**;
- **3**, nel caso di contratto di locazione a canone libero **non superiore a 30 giorni** o di immobile destinato alla **locazione breve con tassazione al 26 per cento**.

Tale variazione di compilazione è conseguente alle **novità introdotte sulle locazioni brevi** dalla Legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023).

In particolare, la disposizione normativa prevede l'**applicazione dell'imposta sostitutiva della cedolare secca al 26 per cento a partire dal secondo immobile dato in locazione**.

Infatti, il proprietario che loca diverse unità abitative (al massimo 4 unità abitative a locazione breve) ha la possibilità di scegliere, all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse, una **unità per la quale fruire dell'aliquota ridotta del 21% (codice 2); per le altre unità è dovuta l'aliquota più elevata del 26 per cento (codice 3).**

La neo-inserita sezione III prevede **l'indicazione del codice identificativo nazionale (CIN)**, introdotto a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo, con il fine di contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed *extra*-alberghiere, definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, le **unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione** per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle **locazioni brevi** ai sensi dell'[articolo 4, D.L. 50/2017](#).

Una delle principali novità legate all'introduzione di questo identificativo è la **registrazione delle informazioni relative a tutte le strutture all'interno di una Banca Dati nazionale**. Questo progetto punta a migliorare la **trasparenza e il controllo nel settore degli affitti brevi**, contribuendo a una gestione più efficace delle attività ricettive.

**Il rigo B12 è composto da tre colonne:**

- la **colonna 1** prevede l'indicazione del **numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato**;
- la **colonna 2** deve essere compilata indicando il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, nell'ipotesi in cui siano stati compilati più modelli;
- la **colonna 3** prevede il riporto del codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

## Recesso del socio e valutazione della partecipazione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### Gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

Scopri di più

Nelle disposizioni civilistiche che regolano il **diritto di recesso nelle società di capitali**, le fattispecie di **recesso legale sono state ampliate**, ed in tal senso gli [articoli 2437 e ss., cod. civ.](#), per le Spa, e l'[articolo 2473, cod. civ.](#), per le Srl, contengono le regole da seguire per lo **scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio**. Per quanto riguarda la valutazione della quota del socio recedente da una società a responsabilità limitata, l'[articolo 2473, comma 3, cod. civ.](#), dispone che **il rimborso debba avvenire “in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”**.

In merito all'interpretazione di tale norma, la Fondazione Nazionale Commercialisti (documento del 30 aprile 2015) ha esaminato i **criteri di valutazione della partecipazione** per quanto riguarda il recesso dalla Srl. In tal caso, secondo la Fondazione, il riferimento generico al **valore di mercato non vincola in alcun modo in merito al metodo utilizzabile** per la determinazione del predetto valore, con la conseguenza che si potrà utilizzare il **metodo valutativo che risulterà più idoneo** in base alle caratteristiche della società, alla **composizione del patrimonio** ed al **settore in cui opera**.

Il documento evidenzia che la dottrina maggioritaria ritiene maggiormente idoneo il **metodo patrimoniale**, in quanto **l'elemento patrimoniale è senza dubbio centrale** rispetto alla valutazione della partecipazione del socio recedente, anche se il **metodo reddituale e quello finanziario possono essere utili per integrare il metodo patrimoniale** stesso o per la **verifica della stima ottenuta** con il predetto metodo.

Ulteriore aspetto affrontato riguarda la **possibilità di inserire nello statuto sociale una clausola derogatoria del criterio legale del valore di mercato**, prevedendo la valutazione con altro criterio fino a spingersi alla determinazione in base al **patrimonio netto contabile**. Sul punto, il documento della Fondazione, pur riconoscendo che l'autonomia statutaria può individuare specifiche modalità per arrivare alla determinazione del valore di mercato, sono da considerarsi **illegittime eventuali clausole di valutazione della partecipazione in misura pari al mero patrimonio netto contabile** della società. A differenti conclusioni si perviene in presenza di **clausole di recesso c.d. “volontarie”** ed inserite nello statuto, per le quali è legittimo inserire

un **criterio di valutazione** della quota del socio recedente in deroga alla valutazione **secondo il valore di mercato** (in tal senso, si veda la massima del Notariato del Triveneto n. I.H.21).

Per quanto riguarda il **recesso da una Spa**, l'[articolo 2437-ter, cod. civ.](#), prevede che *“il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato della azioni”*. In merito a tale disposizione, il documento della Fondazione evidenzia che l'[articolo 2437-ter, cod. civ.](#), non fa riferimento **né al bilancio d’esercizio né alla situazione patrimoniale contabile**, ragion per cui gli amministratori devono partire da una **situazione patrimoniale contabile aggiornata** ad una data ragionevolmente più **prossima alla data prevista per l’assemblea** il cui ordine del giorno prevede il diritto di recesso del socio.

Al pari di quanto previsto per le Srl, anche per le Spa **è legittima la clausola statutaria che preveda**, nei casi di recesso convenzionale, un **valore di liquidazione delle azioni del socio recedente in misura inferiore al valore di mercato**. In tal caso, come si legge nella Massima del Notariato del Triveneto H.H.15, il minore valore di liquidazione conseguito dal socio **assolve sostanzialmente alla funzione di corrispettivo per il diritto di recesso “volontario”**.

## *Il ginepraio normativo degli interessi passivi delle società immobiliari*

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

La **deducibilità degli interessi passivi**, relativi a mutui o, in genere, a linee di credito, per le società che operano nel settore immobiliare, è da sempre **argomento complesso e controverso**, che registra una recente pronuncia della Corte di cassazione ([sentenza n. 321/2025](#)).

Ma andiamo con ordine, cercando di ricostruire l'articolato percorso di alcune norme che si sono succedute in un breve lasso temporale, creando molta confusione tra gli operatori. Il tema è anche di carattere dichiarativo, e quindi di attualità, poiché potremmo essere di fronte a **tre ipotesi di interessi passivi**:

- **interamente indeducibili** (da segnalare al rigo RF 15);
- **deducibili nel rispetto** del tetto del 30% **del Rol** (con compilazione dei righe RF 18 e seguenti);
- **deducibili senza condizioni** (indicati a Conto economico senza riprese dichiarative);

Partiamo dal combinato disposto degli [articoli 90 e 96, Tuir](#). In base all'[articolo 90, Tuir](#), vanno **isolati gli interessi passivi relativi a società che detengono immobili patrimoniali**, cioè le cosiddette **immobiliari di gestione**. Per immobili patrimoniali vanno intesi quelli che **non sono destinati alla compravendita** (immobili merce) **né quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'attività** (immobili strumentali). Infatti, tali interessi rientrano tra i **costi indeducibili** citati dall'[articolo 90, Tuir](#), secondo il quale, siccome il reddito di tali immobili viene determinato in **modo forfettario**, in base alle regole fondiari, **essi non sono deducibili quali costi analitici**.

In tal senso, si è pronunciata la Corte di cassazione, con la [sentenza n. 37384/2022](#), affermando l'**indeducibilità dei costi analitici relativi a detti immobili** e comprendendo in tale accezione anche i **costi di manutenzione** sostenuti da personale dipendente, diversamente dai costi generali relativi non agli immobili, bensì all'impresa intesa nella sua globalità. A favore della **deducibilità di alcune tipologie di interessi passivi** si è pronunciata anche l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 19/E/2009](#) (§ 2.2.5), andando a superare precedenti tesi che avevano **equiparato gli interessi passivi da finanziamento a quelli da funzionamento**.

I primi sono relativi a **linee di credito destinate a finanziare sia l'acquisto sia la costruzione** degli immobili; quindi, essi **non possono essere considerati quali costi già compresi in quelli forfettizzati** nell'ambito del richiamo alla categoria dei **redditi fondiari**. Anche grazie ad una norma di interpretazione autentica ([articolo 1, comma 35, Legge di Bilancio 2008](#)), in relazione alla corretta applicazione dell'[articolo 90, Tuir](#), vanno quindi **distinti gli interessi passivi da funzionamento** (attività generale della società) **destinati ad essere indeducibili**, rispetto a quelli **contratti per prestiti finalizzati alla costruzione o all'acquisto di immobili patrimoniali** che non possono ritenersi **compresi nella forfettizzazione dei costi** disposta dal citato [articolo 90, Tuir](#). Sicché, gli interessi passivi da finanziamento possono essere dedotti, ma applicando i limiti disposti dall'[articolo 96, Tuir](#), in merito alla **generale deducibilità degli interessi passivi** applicabile da tutte le imprese: cioè la **disciplina del Rol**.

È a questo punto che interviene **l'ulteriore distinguo**, introdotto sempre dalla [Legge di Bilancio 2008 \(L. 244/2007\) articolo 1, comma 36](#), in forza del quale **non soggiacciono ai limiti** disposti dall'[articolo 96, Tuir](#) (30% del ROL fiscale), gli **interessi passivi relativi a mutui ipotecari** su immobili destinati alla locazione. Questa norma, che era nata come disposizione transitoria applicabile fino a quando non fosse stata istituita una commissione di studio sulla fiscalità immobiliare (mai generata), ha avuto una vita veramente travagliata, nel senso che ha **subito varie modifiche** che, se non ben chiarite, rischiano di **creare una notevole confusione**. In primo luogo, l'ambito soggettivo è stato circoscritto nel 2015 per effetto dell'[articolo 4, comma 4, D.Lgs. 147/2015](#), che ha limitato **la non applicazione del tetto del Rol alle sole imprese immobiliari di gestione**, cioè quelle società il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte da immobili destinati alla locazione e che presentano ricavi per **almeno 2/3 generati da canoni di locazione o affitto di aziende**, il cui valore complessivo sia prevalentemente **costituito dal valore normale di detti fabbricati**.

Ma poi l'[articolo 14, D.Lgs. 142/2018](#), aveva abrogato tale agevolazione, sicché anche questa tipologia di interessi passivi sarebbe rientrata nel **tetto di deducibilità del 30% del Rol**. L'utilizzo del condizionale "*sarebbe*" è fondamentale, poiché a stretto giro di qualche giorno (dal 29.11.2018 al 31.12.2018) interviene ulteriormente la L. 145/2018, reintroducendo la **deducibilità integrale per interessi passivi relativi a mutui ipotecari per immobili destinati alla locazione**.

Veramente un ginepraio normativo, ma questo è lo stato dell'arte oggi, in merito al quale si è posta una ulteriore **questione interpretativa di non poco conto**: la **deducibilità integrale degli interessi passivi in questione**, già limitata soggettivamente alle immobiliari di gestione, va anche limitata oggettivamente alla **finalità del mutuo ipotecario**, cioè all'obiettivo di acquisto o costruzione? Questo quesito ha generato il contenzioso risolto qualche giorno fa dalla citata [sentenza n. 321/2025](#). Il caso era rappresentato da una società che rientrava sì nel requisito soggettivo (immobiliare di gestione), ma non **in un supposto ambito oggettivo limitato alla costruzione o acquisto dell'immobile destinato alla locazione**.

Infatti, l'immobile destinato alla locazione era già in possesso della società che ne aveva ultimato la costruzione in anni precedenti, mentre ora procedeva a **stipulare un mutuo**





**ipotecario** con l'obiettivo di utilizzare la provvista finanziaria **per finalità generali di cassa**, quindi ovviamente **estranee allo scopo di acquisto o costruzione**. Una siffatta limitazione oggettiva doveva ritenersi **sussistere nella ratio della norma** (così sosteneva l'Agenzia delle entrate, trovando conforto nella pronuncia di Il grado, dopo che il I grado aveva dato ragione al contribuente), ma **di diverso avviso si è dimostrata la Suprema Corte**.

Nessuna limitazione oggettiva è lecito rinvenire nel sopra citato D.Lgs. 147/2015, che esclude l'applicabilità del tetto del Rol agli **interessi passivi derivanti da mutui ipotecari**, e quindi la finalità per l'utilizzo della provvista finanziaria ottenuta dall'istituto di credito **non è elemento sindacabile dalla Agenzia delle entrate**. Un altro tassello fondamentale nella applicazione concreta della disposizione che permette la **deducibilità integrale di interessi passivi relativi a mutui ipotecari** stipulati da **immobiliari di gestione per immobili destinati alla locazione**.

**CONTROLLO**

## ***Abilitazione dei Revisori all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità: al via il registro in 3 fasi***

di Greta Popolizio

Convegno di aggiornamento

### **Impatto della sostenibilità per le PMI**

Scopri di più

In data 19 febbraio 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Mef** contenente le indicazioni per inoltrare le **domande di abilitazione** finalizzata ad ottenere la **qualifica di attestatore** della **rendicontazione di sostenibilità**.

L'avvio del Registro prevede 3 distinte fasi.

#### **Fase 1: dal 4 marzo 2025**

**Revisori che già ricoprono incarichi relativi alla attestazione della Rendicontazione Non Finanziaria (DNF).** Si tratta dei revisori operanti presso **società di revisione** alle quali sono stati conferiti incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2024 e che debbono essere designati responsabili dell'incarico. Tali soggetti, **purché abbiano acquisito almeno 5 crediti formativi in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità nel solo 2024 o nel solo 2025**, possono presentare richiesta di iscrizione a decorrere **dal 4 marzo 2025**.

Si tratta di una speciale procedura "*d'urgenza*" nella considerazione che la rendicontazione dell'esercizio 2024 è in dirittura di arrivo. Ricordiamo brevemente che i soggetti obbligati alla rendicontazione per il 2024 sono principalmente gli enti di interesse pubblico, ossia Banche, Assicurazioni e Società quotate nei mercati regolamentati europei.

#### **Fase 2: dalla seconda metà del 2025**

**Tutti gli altri iscritti al Registro dei Revisori Legali** (iscritti entro il 1.1.2026), che hanno acquisito **almeno 5 crediti formativi in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità nel solo 2024 o nel solo 2025**, possono presentare **domanda**

**di abilitazione** per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità nella seconda metà del 2025. *“La data precisa”* dalla quale **si potranno inviare le domande verrà stabilita con Determina del Mef.**

Le domande presentate prima di tale data **saranno considerate inammissibili.**

### **Fase 3: a regime**

**Dal 2026 si diventerà revisori della sostenibilità** inserendo nel  **tirocinio triennale** (già obbligatorio per gli aspiranti revisori dei conti) anche **otto mesi di esperienza sui report di sostenibilità.**

In definitiva, a decorrere **dal 2 gennaio 2026**, potranno chiedere l'iscrizione coloro che:

- **abbiano superato l'esame integrativo** di idoneità per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità; e
- abbiano svolto almeno **otto mesi di tirocinio** (anche disgiuntamente al periodo triennale per la revisione legale) relativo alle conoscenze sulla sostenibilità.

In base alle *faq* pubblicate nel tutorial a cura del Mef, **gli esami saranno indetti non appena verranno adottate le modifiche al Regolamento del 19 gennaio 2016, n. 63**, di recepimento delle novità introdotte dal D.Lgs. 125/2024.

La presentazione delle domande dovrà essere predisposta **attraverso la compilazione e trasmissione online di appositi moduli**, rinvenibili nell'[area riservata](#) del sito istituzionale della revisione legale.

Ad oggi, è stato predisposto il **Modulo RLS-01**, destinato alle istanze dei soggetti **di cui alla fase 1.**

Le domande per gli altri revisori, non dipendenti di società di revisione con incarichi in corso relativi alla attestazione di sostenibilità, **saranno rese disponibile dalla Ragioneria Generale dello Stato**, si presume nel momento in cui verrà anche comunicata la data a decorrere dalla quale si potrà procedere all'inoltro.

Ricordiamo che **prima di tale data**, queste domande saranno ritenute **inammissibili.**

**ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

---

***La due diligence nell'M&A di studi professionali***di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

In collaborazione con  


EVENTO GRATUITO  
**Riforma fiscale  
ed aggregazioni professionali**

Scopri di più

Nelle operazioni di M&A, la *due diligence* è il processo di analisi e verifica che viene svolto prima di finalizzare un'acquisizione o un'aggregazione, con l'obiettivo di valutare rischi, opportunità e condizioni economico-giuridiche dell'operazione. Si effettua nella fase preliminare dell'accordo, tipicamente a seguito della sottoscrizione di una LOI, ed è uno strumento essenziale non solo per valutare l'opportunità dell'operazione, ma anche per definirne i termini (ad es: prezzo, condizioni di pagamento, garanzie, clausole di *earn-out* o altre clausole contrattuali *ad hoc*).

La *due diligence* si suddivide poi in diverse tipologie, a seconda degli aspetti oggetto di analisi. Solitamente viene svolta la *due diligence* finanziaria, legale e fiscale. La *due diligence* finanziaria verifica la solidità economica e la sostenibilità dei ricavi, mentre la *due diligence* legale esamina la conformità normativa, la validità dei contratti e la presenza di potenziali rischi giuridici. La *due diligence* fiscale analizza il rispetto degli obblighi tributari e previdenziali.

Nel contesto delle operazioni di M&A tra studi professionali, rispetto alle aziende "tradizionali", nella *due diligence* entrano in gioco alcuni fattori distintivi:

- valore intangibile: il valore di uno studio dipende prevalentemente dalla clientela e dalla sua fidelizzazione piuttosto che da asset materiali o tecnologie proprietarie;
- ripetibilità e stabilità del fatturato: è cruciale comprendere quanto sia stabile/ricorrente, ma anche trasferibile, il giro d'affari dello studio;
- ruolo del professionista cedente: sulla base dell'analisi della clientela e della figura del professionista, in questa fase vengono tipicamente definiti i termini della sua permanenza e come avverrà il passaggio dei rapporti con la clientela.

La comprensione della fidelizzazione della clientela, della ripetibilità del fatturato e del ruolo del professionista sono indispensabili per calibrare correttamente l'operazione sullo specifico studio *target*.

Premesso che la *due diligence* di uno studio professionale (così come di un'azienda) è senza

dubbio un'attività *tailor made*, che si deve adattare alle esigenze di ogni acquirente/aggregatore, è comunque possibile individuare alcuni obiettivi comuni. Di seguito verranno pertanto approfondite la *due diligence* finanziaria e quella legale/fiscale nell'ambito degli studi professionali in genere, evidenziando le peculiarità che le distinguono rispetto alle verifiche condotte nelle aziende tradizionali.

Infine, verrà proposto un "focus" in merito a Commercialisti/Consulenti del Lavoro e Dentisti.

### **La *due diligence* finanziaria:**

L'analisi finanziaria rappresenta un passaggio essenziale della *due diligence*, finalizzata a valutare la solidità economica dello studio e la sua capacità di generare reddito in modo sostenibile.

Il primo elemento di valutazione riguarda l'andamento dei ricavi, con un'analisi storica finalizzata a individuare eventuali fluttuazioni, trend di crescita o segnali di instabilità.

A questo si affianca lo studio della marginalità, distinguendo tra redditività reale e normalizzata, per escludere l'impatto di costi straordinari o discrezionali non legati all'attività operativa.

Un ulteriore aspetto chiave è la posizione finanziaria netta (PFN), che comprende la valutazione delle attività e passività finanziarie (es: debiti bancari, leasing su attrezzature, liquidità e investimenti). Nel caso degli studi dentistici, in questa fase assume particolare rilievo l'analisi del c.d. *pending*, ovvero il valore delle prestazioni già vendute ed incassate dai pazienti ma non ancora erogate, che può avere un impatto significativo sulla determinazione del prezzo finale.

### **La *due diligence* legale/fiscale:**

L'analisi legale e fiscale consente di verificare la conformità normativa e individuare eventuali rischi che potrebbero compromettere la stabilità dell'operazione.

[continua a leggere](#)